



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **LEGGE PROVINCIALE n. 6 del 16 ottobre 2025**

concernente

***“Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, e della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime): sostegno all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza”***

### **RELAZIONE TECNICA**

***sulla copertura finanziaria e amministrativa***

#### **Art. 1**

*Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”*

#### **Impatto finanziario**

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessun impatto sotto il profilo organizzativo-procedurale

#### **Art. 2**

*Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale n. 15 del 2005*

#### **Impatto finanziario**

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto finalizzata a disciplinare con maggiore chiarezza le azioni per promuovere l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza. In particolare l'intervento normativo precisa che lo stato di donna vittima di violenza, verificato ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, lettera a) della L.P. 6 del 2010, rientra tra i casi straordinari di urgente necessità che consentono l'accesso in via temporanea agli alloggi a canone sostenibile o a canone concordato.

Tali alloggi rientrano fra quelli messi a disposizione da ITEA (Istituto Trentino Edilizia Abitativa) alle Comunità e che queste ultime destinano anche alla gestione delle emergenze abitative. E' ricompresa fra le situazioni emergenziali quella delle donne vittima di violenza, alle quali sono stati semplificati i requisiti di accesso. Pertanto non si rilevano maggiori oneri a carico della finanza provinciale.

Con riferimento invece a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 bis, si tratta di un riordino delle previsioni normative in vigore al fine di semplificare le modalità di accesso alla misura. Al riguardo si precisa che gli interventi di emergenza che si sostanziano nella concessione di contributi per sostenere l'affitto sul libero mercato (12 mesi rinnovabili per ulteriori massimo 12 mesi) gestiti tramite le Comunità di valle e dal Territorio Val d'Adige sono quelli già previsti a legislazione previgente dall'articolo 3, comma 3, lettera c), ora soppressi dall'articolo 1 di questa legge.

Per quanto riguarda le situazioni non di emergenza con il comma 8, secondo periodo, dell'articolo 5 bis, sono state introdotte modalità semplificate di accesso al contributo integrativo, previsto dall'art. 3 comma 1, a favore dei nuclei familiari delle donne vittima di violenza in locazione sul libero mercato.

In merito ai commi 3 e 8, si precisa che la Provincia stanziava annualmente un budget destinato alla concessione dei contributi disciplinati dalle precitate disposizioni normative da parte delle Comunità di valle e il Territorio Val d'Adige, che vi provvedono nei limiti delle risorse assegnate alle stesse. A tal proposito, i criteri prevedono che il soddisfacimento delle domande avvenga in base alle graduatorie stilate dalle Comunità medesime, in relazione ai fondi disponibili.

### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessun impatto sotto il profilo organizzativo-procedurale: la norma comporta la predisposizione del regolamento di attuazione, ma tale attività sarà svolta dal personale già in servizio.

### **Art. 3**

*Modificazione dell'articolo 7 bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)*

### **Impatto finanziario**

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto trattasi di una riscrittura del vigente comma 1 dell'articolo 7 bis finalizzata ad armonizzare il dettato legislativo alle altre modifiche disposte dalla presente legge.

### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessun impatto sotto il profilo procedurale.